

CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI FRA L'AGENZIA DI AMBITO  
PER I SERVIZI PUBBLICI DI BOLOGNA ED IL GESTORE DEL SERVIZIO  
IDRICO INTEGRATO NEL SOTTOAMBITO "SORGEA - BO" PER IL PERIODO  
TRANSITORIO (ART. 11 COMMA 2° L.N.36/1994 ART. 10 C.3 E ART.  
14 COMMA 1° L.R. N. 25/99 come modificata dalla L.R. n.  
1/2003)

L'anno duemilacinque (2005), il giorno sette (7) del mese di  
Luglio in Bologna,

**PREMESSO:**

- che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha disposto la  
riororganizzazione dei servizi idrici sulla base di ambiti  
territoriali ottimali (art. 8) imponendo altresì a Comuni e  
Province di organizzare il servizio idrico integrato - come  
definito all'art. 4, comma 1°, della medesima legge n. 36/94
- in modo da garantirne la gestione secondo criteri di  
efficienza, di efficacia e di economicità;
- che la legge n. 36/94 ha altresì stabilito che i Comuni e  
le Province devono provvedere alla gestione del servizio  
idrico integrato mediante le forme anche obbligatorie  
previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ora contenute nel  
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- che la stessa legge n. 36/94 ha demandato ai Comuni e alle  
Regioni e alle Province autonome di disciplinare, ai sensi  
della legge n. 142/90, le forme e i modi della cooperazione  
tra Comuni e Province ricadenti nel medesimo ambito

territoriale ottimale (art. 9, comma 3°);

- che la Regione Emilia Romagna ha dunque emanato la legge 6 settembre 1999, n. 25 recante, tra l'altro, delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato, poi modificata e integrata dalla LR 28 gennaio 2003 n. 1, e dalla L.R. 14 aprile 2004 N°7, d'ora in avanti qui designata come L.R. 25/99;

- che in applicazione della L.R. n. 25/99 tutti i Comuni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'ATO n. 5 e la Provincia di Bologna hanno costituito una forma di cooperazione per la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati e per l'esercizio unitario di tutte le funzioni spettanti ai Comuni, secondo il modello giuridico della Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, denominata "Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna";

- che ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 25/99 l'Agenzia esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla instaurazione, modifica o cessazione;

- che in particolare l'Agenzia è incaricata della scelta

della forma di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ed instaurazione dei relativi rapporti nonché del controllo sul servizio reso dal gestore, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia;

- che fino all'entrata in vigore della presente convenzione, in forza dei rapporti giuridici a suo tempo bilateralmente definiti tra singoli enti locali e Soc. SORGEA s.r.l., la medesima ha gestito:

➤ nei comuni di Crevalcore (BO), Finale Emilia (MO), Nonantola (MO), Ravarino (MO), Sant'Agata Bolognese (BO), la totalità dei segmenti del servizio idrico integrato in forza degli atti contrattuali/convenzionali;

- che gli atti di affidamento originariamente sottoscritti dai singoli enti locali avevano comportato anche le concessioni d'uso delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione dei servizi affidati a favore del Gestore, nei seguenti termini:

➤ per quanto riguarda i comuni di Crevalcore (BO), Finale Emilia (MO), Nonantola (MO), Ravarino (MO), Sant'Agata Bolognese (BO), per un periodo di anni 30 con decorrenza dall'1.1.1997.

- che è necessario, in sede di stipula delle convenzioni con i singoli soggetti gestori, prendere atto delle specificità relativamente ai rapporti giuridici in essere tra i Comuni e

i Gestori dei servizi medesimi;

- che con atto dell'Assemblea n. 16 del 20.12.2004 l'Agenzia d'Ambito di Bologna ha deliberato l'ammissione a salvaguardia delle gestioni integrali del ciclo dell'acqua erogate industrialmente, e secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, effettuate da SORGEA s.r.l. relativamente ai servizi erogati nei Comuni di Crevalcore (BO) e S. Agata Bolognese (BO);

- che con atto dell'Assemblea n. 6 del 20.10.2003 l'ATO 4 di Modena ha deliberato l'ammissione a salvaguardia delle gestioni integrali del ciclo dell'acqua erogate industrialmente, e secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, sulla base dei criteri sanciti dalla direttiva Regionale 1550/2003 e integrati con deliberazione interna, contestualmente individuando anche le gestioni da superare, in vista di una loro confluenza nelle gestioni salvaguardate, ovvero di una loro riassegnazione ai sensi dell'art. 8 ter c. 1 o dell'art. 8 ter c. 4 della LR 25/99;

- che l'ammissione a salvaguardia effettuata da ATO 4 di Modena e riferita alla gestione dei servizi idrici effettuata dalla Soc. SORGEA s.r.l. ha riguardato la prestazione dei servizi erogati nei comuni di Finale Emilia (MO), Nonantola (MO), Ravarino (MO);

- che ai sensi dell'art. 11 della legge n. 36/94 nonché dell'art. 14 e dell'art. 10 della L.Reg. n. 25/99 come

modificati dagli artt. 14 e 10 L.R n. 1/2003, i rapporti tra l'Agenzia e i gestori del servizio idrico integrato sono regolati da convenzioni sulla base di apposita convenzione tipo e relativo disciplinare adottati dalla Regione;

- che ai sensi dell'art. 42 c. 1 del Regolamento Regionale 20 novembre 2001 n. 41, pubblicato sul BUR della Regione Emilia Romagna n. 168 del 22 novembre 2001 "l'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato di cui alla L. 4 gennaio 1994 n. 36, e alla LR 6 settembre 1999 n. 25 è concessa all'Agenzia d'Ambito competente per territorio;

- che ai sensi dell'art. 50 c.1 della legge regionale 7/04 " i prelievi di acqua previsti dall'articolo 42 c.1 del regolamento regionale 20 novembre 2001, N°41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) sono assentiti a favore dell'Agenzia d'Ambito di cui alla L.R. 25/99 territorialmente competente rispetto all'ubicazione dell'opera di presa;

- che ai sensi dell'art. 14 c. 3 della LR 25/99 l'ATO 5 di Bologna e l'ATO 4 di Modena, per garantire al soggetto gestore del servizio idrico integrato operante nei territori dei due sottoambiti limitrofi l'omogeneità delle condizioni gestionali e tariffarie, hanno stabilito che la Convenzione regolante il servizio e gli allegati tecnici venissero redatti a cura dell'ATO 4 di Modena;

- che l'assemblea consorziale con proprio atto n°. 8 del 9 giugno 2004 ha approvato lo schema di "Convenzione Tipo per regolare i rapporti fra l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena ed il Gestore del Servizio Idrico integrato nel Sottoambito di.....per il periodo transitorio"

Tra

1) l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna (in seguito "Agenzia"), per la quale interviene, ai sensi dell'art 19 della propria Convenzione Costitutiva, la sig.ra Beatrice Draghetti, nata a Bologna il 03.03.1950, nella sua qualità di Presidente, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea n. 16 del 20.12.2004, in base alla quale l'Assemblea stessa ha dato mandato alla Presidente di sottoscrivere la Convenzione di affidamento del Servizio con il Gestore SORGEA S.r.l., previa acquisizione del parere favorevole dei Comuni interessati

e

2) La Società SORGEA s.r.l. (in seguito "Gestore"), per la quale interviene il Sig. LODI NOVELLO, nato a Crevalcore (BO) il 19.07.1956, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, ai sensi del verbale di assemblea n°. 2 dell'11.06.2004 e del verbale del CDA n°. 8 del 28.06.2005

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI**

**TRA AGENZIA D'AMBITO E GESTORE**

**Art. 1 (Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2 (Strumenti di disciplina del servizio idrico integrato)**

1. Sono strumenti di disciplina, organizzazione e pianificazione del Servizio Idrico Integrato:

a) il *Piano d'Ambito* di cui all'art. 12 della LR 25/99, e in attesa della sua elaborazione ed approvazione, il *Piano di Prima Attivazione del Servizio Idrico Integrato*, e relative integrazioni e variazioni.

b) il *Regolamento del Servizio*, approvato dall'Agenzia anche in termini di Regolamento-tipo, per le parti concernenti le obbligazioni del Gestore;

c) la *Convenzione* di cui all'art. 10 c. 3 della LR 25/99, da stipularsi in sede di prima attivazione del servizio idrico integrato con ciascun gestore cui sia stata attribuita l'erogazione del servizio in ogni sottoambito individuato dal Piano stesso;

d) il *Disciplinare Tecnico* specificativo dei contenuti del servizio e dei connessi adempimenti, oltre che degli elementi di disciplina di cui al successivo Capo II;

e) il *Piano Annuale delle Attività degli Investimenti e degli Interventi*, attraverso il quale vengono specificamente

indicati i parametri quantitativi e gli standard qualitativi dei servizi, i connessi adempimenti e le relative previsioni di costo su base annua, e ugualmente secondo una scansione temporale riferita all'anno, gli investimenti e gli interventi da progettare approvare avviare a realizzazione ed ultimare, sulla base delle scale di priorità definite dall'Agenzia in conformità agli strumenti di pianificazione-programmazione.

### **Art. 3 (Oggetto della convenzione)**

1. La presente convenzione regola i rapporti giuridici, amministrativi e contrattuali tra l'Agenzia e il Gestore. Per quanto attiene gli aspetti tecnici e regolamentari del servizio, la presente convenzione rimanda agli specifici documenti di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2, che rappresentano strumenti di disciplina del servizio idrico integrato e che sono conservati agli atti dell'Agenzia quali allegati al protocollo numero 1189/05 del 15 giugno 2005 e il cui contenuto il Gestore dichiara di conoscere ed accettare;

2. Con la presente convenzione l'Agenzia, come sopra rappresentata, regola la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 comma 1 lettera f) della L. 36\1994, da parte del Gestore, nel territorio dei Comuni di:

Crevalcore (BO), Sant'Agata Bolognese (BO)

conformemente a quanto esposto nel "Piano di prima



attivazione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO n. 5 di Bologna" approvato dall'Assemblea consorziale, senza che ciò costituisca nuovo affidamento, come specificato dall'art. 10 comma 3, della LR 25/99.

3. Tale gestione riguarda:

a) l'erogazione del servizio acquedottistico, secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla normativa vigente e nel disciplinare tecnico sopra citato;

b) l'erogazione del servizio di depurazione, secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla normativa vigente e nel disciplinare tecnico sopra citato;

c) l'erogazione del servizio di collettamento delle acque reflue urbane, secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla normativa vigente e nel disciplinare tecnico sopra citato;

4. Le Parti si danno atto che ai sensi dell'art. 16 della L. 36/94 *"ciascun ente locale ha facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici"* - generali e particolareggiati - previa intesa con l'Agenzia, facendosi rimando al sopra citato Disciplinare Tecnico per l'elencazione dei Comuni che intendono avvalersi di tale facoltà, per la definizione delle modalità del relativo esercizio, e per la regolamentazione dei connessi adempimenti, di ciascun Comune e del Gestore.

**Art. 4 (Durata della convenzione)**

1. Le Parti si danno atto che:

- in relazione al dimensionamento del sottoambito territoriale, ai sensi della normativa vigente, la presente convenzione scadrà in data 31/12/2006;
- le concessioni e gli affidamenti in atto, relativi al servizio in oggetto, andranno a scadenza in conformità alle previsioni della normativa vigente.

**Art. 5 (Esclusiva del servizio)**

1. I servizi oggetto della presente convenzione sono gestiti in esclusiva alla Soc. SORGEA s.r.l. per tutta la durata della convenzione stessa.

2. L'Agenzia, per quanto nei propri poteri opererà perché ogni Comune consorziato non consenta a terzi, diversi dal Gestore, il collocamento sul proprio territorio di condotte, impianti e attrezzature per l'esercizio delle attività e prestazioni di cui alla presente convenzione.

**Art. 6 (Proprietà degli impianti)**

1. Gli impianti e le dotazioni strumentali per l'espletamento del servizio idrico integrato di cui alla presente convenzione restano di proprietà di ciascun Soggetto congruentemente alle concessioni in essere alla data della stipula della presente Convenzione, fermo restando che:

- l'Agenzia ha delegato l'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Modena (ATO 4) a redigere lo schema di



Convenzione da stipulare con SORGEA;

- con la stipula della presente Convenzione, ai sensi del comma dell'art. 6 della L.R. 25/99, l'Agenzia subentra ai Comuni nel rapporto con il Gestore;
- l'art. 8-bis della LR 25/99 prescrive che per il servizio idrico integrato, la gestione delle reti e degli impianti non possa essere disgiunta dall'erogazione dei servizi;
- ai sensi dell'art. 113, c. 3 del TUEL di cui al D. Lgs. 267/2000, deve essere "in ogni caso, garantito l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei relativi servizi";
- il Gestore provvederà, in ottemperanza alle norme vigenti, allo scorporo dei beni patrimoniali tuttora in suo possesso, con modalità e condizioni che portino ad armonizzare la situazione delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali affidate al Gestore come indicato nella premessa della presente convenzione.

#### **Art. 7 (Rapporti finanziari)**

1. Le parti si danno atto che ai sensi dell'art. 12 della L. 36/94 i beni strumentali, le reti e gli impianti funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato sono messi a disposizione del Gestore ad opera degli enti locali e/o delle società delle reti proprietari.

2. Le parti si danno inoltre atto:

a) che in conformità a quanto previsto dallo schema di

convenzione - tipo predisposto dalla Regione Emilia Romagna, all'affidamento di tali beni, opere e impianti, non ancora messi a disposizione del Gestore, per conto dei singoli comuni provvede l'Agenzia;

b) che il Gestore è tenuto a versare ai soggetti proprietari un canone annuale la cui entità sarà stabilita nel Disciplinare Tecnico, che definitivamente integrerà la presente Convenzione, e che verrà calcolata considerando i contratti in essere relativi ai beni destinati all'erogazione del Servizio Idrico Integrato di proprietà degli Enti Locali.

3. Le parti si danno atto che:

➤ tale canone, configurandosi per il Gestore come un costo per l'erogazione del servizio, rientra a pieno titolo nel computo della tariffa calcolata così come previsto dal DM 1° agosto 1996 e successive modifiche e integrazioni.

4. Le parti si danno atto che ai sensi dell'art. 8 c.1 della L.R. 25/99 nell'ammontare di detto canone sono ricompresi anche i costi di funzionamento dell'Agenzia per le attività di organizzazione, pianificazione regolazione e controllo del Servizio Idrico Integrato; per tali spese di funzionamento il Gestore è tenuto a fornire la provvista finanziaria all'Agenzia per gli importi di seguito indicati:

anno 2005: euro 20.783, 88 (ventimilasettecentoottantatre/88)

anno 2006: euro 22.257,12 (ventiduemiladuecentocinquantasette/12)

L'importo della quota per l'anno 2006 desunto dal bilancio pluriennale (2005-07) dell'Agenzia è suscettibile di assestamenti previa delibera dell'Assemblea di ATO 5.

5. Le parti si danno atto che i criteri e i parametri di quantificazione del canone, e l'entità dei relativi importi, potranno essere rideterminati in caso di adeguamento della convenzione ai sensi del successivo art. 10, con riferimento agli esiti della compiuta attuazione della Ricognizione delle opere di adduzione, di fognatura e depurazione esistenti, di cui all'art. 12 c. 2 della LR 25/99.

**Art. 8 (Presa in carico degli impianti, delle reti e delle dotazioni da parte del Gestore)**

1. Le modalità di presa in carico degli impianti delle reti e delle dotazioni, sono esplicitate nelle disposizioni del successivo Capo III "Trasferimento di opere, impianti, passività e personale" della presente convenzione.

**Art. 9 (Titolarità della risorsa idrica)**

1. Le parti si danno atto che le acque erogate attraverso il servizio idrico integrato sono pubbliche, e che a partire dal 1° gennaio 2005 il rilascio delle relative nuove concessioni di derivazione interviene e interverrà, ad opera della Regione Emilia Romagna, a favore dell'Agenzia d'Ambito, così come il rinnovo di quelle già in essere, alla naturale scadenza delle stesse.

2. Le parti si danno atto che l'Agenzia subentra ai Gestori ed ai singoli Comuni anche nell'intestazione delle nuove domande di derivazione e delle domande di rinnovo pendenti, riservandosi comunque l'Agenzia di valutare la correttezza della documentazione tecnica e delle motivazioni poste dall'originario presentatore dell'istanza a fondamento della richiesta, anche ai fini dell'eventuale integrazione, o per contro del ritiro, dell'istanza stessa.

3. Restano a carico dei Gestori, i costi dei canoni di derivazione d'acque pubbliche che saranno corrisposti da parte del Gestore, per conto dell'Agenzia, all'ente competente, restando l'Agenzia beneficiaria della titolarità di dette concessioni. In caso di mancato o ritardato pagamento l'Agenzia applicherà le sanzioni previste nel successivo Art. 38.

4. Le parti si danno atto che l'Agenzia può riservarsi la facoltà di chiedere alla competente Regione Emilia Romagna l'anticipata risoluzione delle concessioni di derivazione in essere, - sia a favore di comuni che di entità gestionali - per succederne nella titolarità, ai fini di una più efficace tutela quali-quantitativa della risorsa, e/o di una più corretta ed omogenea gestione amministrativa delle derivazioni.

**Art. 10 (Corrispettivo per l'erogazione del servizio idrico integrato)**

1. A fronte dell'erogazione del servizio idrico integrato, da espletarsi secondo le modalità previste dalla presente convenzione e con riferimento agli adempimenti, alle prestazioni e agli interventi previsti dal "*Piano di Prima attivazione del servizio idrico integrato dell'ATO n. 5*" per il sottoambito "SORGEA s.r.l.", il Gestore provvederà ad applicare agli utenti del servizio apposita tariffa, da determinarsi secondo le modalità stabilite nel capo IV° della presente convenzione e dal Disciplinare Tecnico citato.

2. I proventi derivanti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del servizio idrico integrato, e nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio salvo gli oneri accessori, relativi agli allacciamenti, alla posa dei contatori ed altre prestazioni non afferenti al Servizio Idrico Integrato -nelle definizioni di quest'ultimo secondo quanto previsto sia dalla normativa vigente sia dal Disciplinare Tecnico citato - fermi restando gli aggiornamenti, le modifiche e gli adeguamenti tariffari da prevedersi in conformità alle disposizioni della presente convenzione e del Piano di prima attivazione.

3. Le parti si danno atto che in caso di adeguamento della presente convenzione ai sensi dell'art. 12 c. 3 della LR 25/99, e/o qualora la durata della presente convenzione sia comunque prorogata, così da venire a scadenza dopo l'entrata

in vigore del Piano d'Ambito di cui all'art. 12 della LR 25/99, le disposizioni tariffarie di cui al successivo Capo IV° saranno integrate e/o modificate in conformità a quanto previsto da tale Piano, e ciò con specifico riferimento al disposto del c. 2 del medesimo art. 12 della legge regionale.

**Art. 11 (Adeguamento con proroga della durata e integrazione della presente convenzione)**

1. Le parti si danno atto che ove la durata della presente convenzione prosegua oltre l'entrata in vigore del Piano d'Ambito per la compiuta attuazione del servizio Idrico integrato di cui all'art. 12 della LR 25/99, la medesima convenzione, e, con essa, le obbligazioni e gli adempimenti a carico del Gestore, verranno adeguati in conformità ai contenuti e alle previsioni di detto Piano.

2. Le parti si danno atto altresì che la presente convenzione e le insorgenti obbligazioni a carico del Gestore, - e con queste ultime, ove incidenti, anche le determinazioni tariffarie, - dovranno intendersi integrate in itinere in forza del recepimento degli atti e documenti richiamati al successivo Capo IX "Disposizioni transitorie e finali", ove dall'esecuzione di quanto previsto in detti atti documenti e provvedimenti derivino nuovi costi e oneri concernenti l'erogazione del servizio idrico integrato esplicitamente autorizzati dall'Agenzia.

**Art. 12 (Cause di risoluzione della convenzione)**



1. L'Agenzia potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione, fermo restando per altro l'obbligo per il Gestore di continuare l'erogazione dei servizi fino al subentro del nuovo soggetto Gestore, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società;

b) in caso di cessione non autorizzata a terzi del servizio affidato;

c) in caso di inadempienze ripetute e di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente convenzione, ovvero con gli atti attuativi della stessa che ne costituiscono integrazione e/o specificazione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero quando abbia dato luogo ad interruzione totale e prolungata del servizio, senza che sussistano documentate cause di forza maggiore, relativamente a quanto sopra;

d) in caso di sentenza definitiva che annulli gli atti adottati relativamente ai rapporti oggetto della presente convenzione;

e) ove ricorrano gli estremi successivamente considerati relativamente al "Divieto di subconcessione"

f) nell'ipotesi di intervenuta decorrenza dei termini di cui al primo periodo del c. 15-bis dell'art. 113 del TUEL, in

quanto applicabili.

2. Qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive, derivanti da scorporo di rami d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare senza ritardo siffatte operazioni all'Agenzia, la quale, se non vi ostano gravi motivi, che pregiudichino il rispetto delle condizioni contrattuali, proseguirà il rapporto concernente la gestione del servizio idrico integrato fino alla scadenza stabilita.

3. La prosecuzione di cui al c. 2 si ha per confermata se l'Agenzia non esprime alcuna determinazione entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione sopra indicata, fermo restando che quest'ultima dovrà essere completa di ogni atto e documento utile alla formulazione delle valutazioni di competenza dell'Agenzia, decorrendo il sopracitato termine a far tempo dalla messa in disponibilità all'Agenzia stessa della documentazione necessaria. Qualora le modificazioni soggettive di cui al c. 2, sebbene valutate negativamente dall'Agenzia perché pregiudizievoli degli interessi dei comuni aderenti alla Convenzione, o non sufficientemente garanti delle condizioni e standard di erogazione dei servizi, siano ugualmente poste in atto dal Gestore, l'Agenzia potrà decidere la risoluzione della Convenzione.

4. Per quanto riguarda la causa di risoluzione di cui al c. 1 lett. c) essa potrà essere fatta valere solo previa formale

diffida dell'Agenzia, e spirato inutilmente il congruo termine, indicato nello stesso atto di diffida, per rimuovere le irregolarità e/o porre rimedio alle inadempienze riscontrate.

5. Fermo restando quanto disposto al c. 4 per ogni altra violazione e inadempienza, sono invece fin d'ora assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., l'interruzione totale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore.

6. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l'Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

**Art. 13 (Istituti e disposizioni per il coordinamento tra i gestori dell'Ambito territoriale)**

1. Le parti si danno atto che nella fase di prima attivazione del Servizio Idrico Integrato l'Agenzia si avvarrà di una pluralità di gestori salvaguardati, ciascuno dei quali impegnato a erogare i servizi nel sottoambito ad esso attribuito conformemente a quanto determinato nel Piano di prima attivazione.

2. Le parti si danno atto che con deliberazione n. 3 del 23.06.2003 del C. di A. dell'Agenzia d'Ambito di Modena è

stato istituito il "Tavolo di coordinamento dei Gestori" di cui all'art. 24 dello Statuto dell'ATO 4, quale strumento operativo per il coordinamento dell'azione dei gestori operanti nell'ATO n. 4 di Modena, e per la progressiva omogeneizzazione degli standard di qualità e dei moduli organizzativi dei servizi, nonché per l'avvicinamento delle tariffe, pur nel riconoscimento delle diverse specificità proprie delle diverse parti del territorio, sia relativamente alla domanda di servizi sia con riferimento alle caratteristiche dei sistemi infrastrutturali e delle dotazioni per l'erogazioni dei servizi, sia in relazione a quanto stabilito al comma successivo. A tale Tavolo di coordinamento parteciperà anche l'Agenzia di Bologna ATO 5.

3. Al fine di rendere operativa e concreta l'azione di coordinamento dell'Agenzia a livello di intero Ambito territoriale, e per evidenziare eventuali situazioni di varianza, così da consentire, ove necessario, l'assunzione di eventuali azioni perequative, ciascun gestore dei servizi a livello di sottoambito, si impegna ad attivare entro ...9... mesi dalla stipula della presente convenzione forme e modalità omogenee di rendicontazione, nei confronti dell'Agenzia, e, a richiesta, dei singoli comuni serviti, in particolare riguardanti:

- i parametri fisici dei servizi e di ciascun segmento di servizio;

- le azioni organizzative, gli interventi e gli investimenti progettati, avviati ed ultimati;
- l'esposizione trasparente dei costi relativi alla gestione del servizio e di ciascun segmento di servizio sia con strumenti contabili che extracontabili, che dovranno condurre comunque a valutazioni convergenti.
- l'integrazione dei data base e l'interleggibilità di sistemi cartografici informativi territoriali per il catasto georeferenziato delle reti, delle opere e degli impianti e della loro componentistica, e per la localizzazione delle opere e degli interventi eseguiti.

4. I dati e gli elementi conoscitivi di cui ai diversi punti del precedente c. 3 dovranno essere articolabili per servizio e segmento di servizio, a livello di singolo comune e di sottoambito, e dovranno essere scorporati dagli analoghi dati riferiti a gestioni di altri servizi erogati a comuni del sottoambito, ovvero da quelli relativi a servizi erogati a favore di comuni appartenenti ad altri Ambiti, ovvero a servizi prestati in regime di mercato, che saranno da esporre, anche in forma più sintetica, in quanto incidenti sull'efficienza, l'efficacia e l'economicità dei servizi oggetto della presente convenzione.

5. Tali forme di rendicontazione saranno ratificate dal Tavolo di cui al comma 2, previa consultazione coi Comuni del sottoambito, ed integreranno automaticamente il Disciplinare

Tecnico.

6. Le parti si danno inoltre atto che, a livello di ciascun sottoambito, l'Agenzia si avvarrà del contributo dei Comuni ad esso riferiti per il progressivo adeguamento della domanda di servizio, per l'aggiornamento dei parametri di qualità e per la loro quantificazione in funzione delle esigenze di servizio nei diversi contesti territoriali, con particolare riferimento alla definizione e all'aggiornamento del Disciplinare tecnico citato nella presente convenzione e dei *Piani annuali di attività e intervento*, nonché per il controllo delle concrete modalità di erogazione dei servizi sul territorio.

7. A tal fine l'Agenzia promuoverà forme periodiche di consultazione e di scambio di informazioni coi Comuni, e procederà alla costituzione di gruppi di lavoro con partecipazione dei referenti tecnici dei Comuni stessi, per l'approfondimento e la valutazione di temi di interesse generale o di problemi a valenza circoscritta a specifici contesti territoriali, o per l'elaborazione di strumenti di regolazione e disciplina dei servizi.

#### **Art. 13-bis (Coordinamento con altre Agenzie)**

1. Le parti si danno atto che la Soc. SORGEA s.r.l. eroga il servizio idrico integrato anche nei comuni di Finale Emilia, Nonantola e Ravarino appartenenti all'ambito territoriale di Modena nella Regione Emilia Romagna e che tra le Agenzie

interessate è in corso la predisposizione di intese per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 14 c. 3 della LR 25/99.

## **CAPO II - GESTIONE DEI SERVIZI**

### **Art. 14 (Principi generali di disciplina dei servizi)**

1. Le disposizioni di cui al presente capo specificano le modalità, i criteri e le condizioni generali di prestazione dei servizi e forniscono gli elementi generali di disciplina dei rapporti bilaterali tra Agenzia, che opera a nome e per conto degli Enti locali aderenti alla Convenzione costitutiva dell'Agenzia, dalla stessa rappresentati, e Gestore.

2. Dalla stipula della convenzione il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati, e dell'attuazione di quanto previsto dagli strumenti pianificatori e regolamentari predisposti dall'Agenzia. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo

3. Competono all'Agenzia i controlli di tipo tecnico amministrativo, e relativi all'efficienza, all'efficacia, all'economicità, e alla qualità del servizio idrico integrato e di ogni connessa gestione oggetto di affidamento, nonché la valutazione della coerenza tra pressione tariffaria e qualità-quantità dei servizi e delle prestazioni effettivamente svolti.

4. Il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue competenze e dei suoi diritti, in rappresentanza degli enti locali soci dell'Agenzia, nei termini specificati dalle norme e disposizioni del presente capo.

**Art. 15 (Competenze dell'Agenzia affidante per l'organizzazione dei servizi)**

1. Competono all'Agenzia le funzioni ad essa attribuite dalla LR 25/99 e dalla Convenzione Costitutiva e in particolare quelle relative a:

- definizione della domanda di servizio, sia in termini di attività gestionali ordinarie e connessi standard, che di investimenti e interventi, con formulazione delle relative priorità;
- regolazione dei servizi;
- pianificazione e programmazione a livello d'ambito territoriale, da concretizzare nel *Piano di prima attivazione* del servizio idrico integrato e nel *Piano d'ambito* per la compiuta attuazione del servizio idrico integrato;
- adozione e implementazione dei sistemi tariffari;
- controllo delle gestioni, nei loro aspetti tecnico-amministrativi e quali-quantitativi, nonché per quanto afferente all'efficienza, all'efficacia e all'economicità del servizio reso;



- verifica della congruenza tra pressione tariffaria e servizi erogati dal Gestore.

**Art. 16 (Piano di Prima attivazione del Servizio Idrico Integrato)**

1. Il Gestore dichiara di essere edotto e consapevole dei contenuti, delle indicazioni e delle prescrizioni del "Piano di Prima Attivazione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO n. 5 di Bologna" predisposto dall'Agenzia.

2. Il Gestore prende atto che ai sensi dell'art. 9 comma 4 della legge n. 36/94 l'Agenzia ha organizzato la gestione integrata del servizio idrico avvalendosi anche dei seguenti gestori:

Hera S.p.A. V.le Carlo Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna

**Art. 17 (Areale di riferimento e perimetro del servizio)**

1. L'areale di riferimento per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato di cui alla presente convenzione è costituito dal territorio dei comuni di Crevalcore (BO), Sant'Agata Bolognese (BO);

2. L'erogazione dei servizi di fognatura e depurazione ha come unità territoriale di base il perimetro di ogni agglomerato che sarà individuato dalla Provincia di Bologna ai sensi del D.Lgs 152/1999 e della Delibera della G.R. 1053/2003.

3. Le eventuali modifiche del perimetro degli agglomerati esistenti o la definizione di nuovi agglomerati ad opera

della Provincia non comportano modifica della presente convenzione, restando il Gestore tenuto a organizzare il servizio in conformità alle determinazioni della Provincia, ferme restando le eventuali ricadute a livello di fattori produttivi dei costi da recepire in sede di applicazione del sistema tariffario.

#### **Art. 18 (Obblighi e responsabilità del Gestore)**

1. Il Gestore, nell'espletamento del servizio idrico integrato, nella fase di prima attivazione, dovrà inoltre adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla presente Convenzione, dal Disciplinare Tecnico, - che ne è documento attuativo ed è conservato agli atti dell'Agenzia - e dal Piano annuale delle attività e degli interventi, specificativo del *Disciplinare Tecnico*, e a dare esecuzione a quanto previsto dal Piano di prima attivazione del servizio idrico integrato.

2. Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative sulle acque pubbliche, sui rifiuti e sulle sostanze pericolose), sulla tutela delle acque dall'inquinamento, sull'utilizzo delle risorse idriche e sulla qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili.

3. Il Gestore è, in particolare, responsabile della qualità delle acque erogate al consumo umano attraverso i pubblici acquedotti, e della qualità degli effluenti dagli impianti di depurazione appartenenti al sistema impiantistico in propria

disponibilità e dagli scaricatori di piena delle reti fognarie.

4. Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

5. Dalla stipula della convenzione il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo.

6. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, conformemente ai piani annuali delle attività, comprendenti il riconoscimento a tariffa degli oneri relativi a tali adeguamenti.

7. Nel caso in cui il Gestore sia stato autorizzato o venga in futuro autorizzato ad erogare i servizi attraverso soggetti terzi, riconducibili al "genus" delle Società Operative Territoriali di cui all'art. 14 c. 2-bis della LR 25/99 o ad altra forma comunque legittimata dall'Agenzia, il Gestore si impegna altresì a garantire lo svolgimento

unitario del ciclo idrico integrato da parte di dette entità gestionali, secondo le condizioni previste nella presente convenzione.

8. Per erogare il servizio idrico integrato nel sottoambito di propria pertinenza il Gestore è inoltre autorizzato all'acquisto di beni, servizi e prestazioni da soggetti terzi, ove ciò non comporti "cessione non autorizzata del Servizio affidato", o subconcessione del servizio.

9. Il Gestore terrà sollevati e indenni l'Agenzia e gli Enti Locali nonché il personale dipendente dai suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi, che non sia direttamente o indirettamente imputabile a colpa o dolo degli stessi.

**Art. 19 (Dotazioni in disponibilità del Gestore del servizio idrico integrato)**

1. Le parti si danno atto che per dare corso all'impianto della prima attivazione del servizio idrico integrato ai sensi della presente convenzione il Gestore può avvalersi e si avvale:

a) Dei beni, delle dotazioni e delle attrezzature di sua proprietà;

b) Dei beni delle dotazioni delle reti delle opere e degli impianti già in propria disponibilità in forza di atti o contratti dei Comuni a favore dei quali, in forza di affidamenti pregressi, già precedentemente erogava la

totalità dei servizi costituenti il servizio idrico integrato o segmenti o parti del servizio medesimo;

c) Dei beni, opere, reti ed impianti riferibili alle gestioni fatte confluire nel sottoambito SORGEA s.r.l. relativamente al quale il Gestore, ai sensi della presente convenzione è designato quale Gestore del servizio idrico integrato, senza che ciò costituisca nuovo affidamento, come specificato dall'art. 10 comma 3 della LR 25/99 modificata dalla 1/03.

Di tali beni, nelle more della stipula dell'atto concessorio, il Gestore è designato quale consegnatario.

2. Il Gestore si impegna a realizzare un primo censimento e la valutazione dei beni, delle opere e degli impianti riferibili alle gestioni dei servizi, o loro segmenti, fatte confluire nel sottoambito di propria pertinenza entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

3. Il Gestore accetta comunque di avviare l'erogazione del servizio idrico integrato nei territori le cui gestioni sono state oggetto di confluenza nel sottoambito anche nelle more degli adempimenti di cui sopra, cui resta subordinata comunque la quantificazione della quota degli oneri di servizio ed i relativi adeguamenti tariffari.

4. Nel quadro della riorganizzazione dei servizi a livello di sottoambito al fine di dare esecuzione al Piano di prima attivazione, il Gestore si impegna a realizzare il censimento

dei beni di cui al c. 2, e a indicare quelli che ritenga tuttora funzionali al nuovo modulo organizzativo del servizio, entro sei mesi dalla firma della presente convenzione. L'acquisto o l'acquisizione in uso ad altro titolo, a titolo oneroso o nella forma del comodato, da parte del Gestore, saranno oggetto di contrattazione specifica tra l'Agenzia, il Gestore ed i Comuni interessati, sulla base di stime di consistenza e valutazione eseguite da colleghi peritali appositamente nominati.

5. Ove il Gestore non provveda alla definizione della consistenza e al censimento dei beni, delle reti, delle opere, e degli impianti inerenti alle gestioni fatte confluire entro il termine di 90 gg., l'Agenzia si riserva di procedere unilateralmente, in via provvisoria, alla definizione della relativa quota di oneri indotti.

#### **Art. 20 (Disciplinare tecnico)**

1. Il Disciplinare Tecnico, che è conservato agli atti dell'Agenzia, ne integrerà a pieno titolo i contenuti a partire dal momento della sua approvazione.

2. Il Disciplinare Tecnico è un documento, impegnativo per il Gestore, che sulla base delle criticità focalizzate dalla pianificazione d'ambito, e della domanda di servizio definita di concerto con gli enti locali interessati relativamente ai diversi contesti di ciascun sottoambito, provvede a stabilire in dettaglio i principi di disciplina e le modalità di

erogazione dei diversi segmenti costitutivi del servizio idrico integrato nonché i relativi standard prestazionali, qualitativi e quantitativi, definendo tra l'altro:

- l'eventuale scansione temporale del loro conseguimento, gli indicatori di misura e le penalizzazioni in caso di mancato raggiungimento;
- la determinazione del canone di concessione d'uso e la tariffa di riferimento;
- le modalità di rendicontazione necessarie per l'espletamento delle attribuzioni dell'Agenzia;
- le modalità attraverso cui il Gestore può esprimersi preventivamente sui progetti di riorganizzazione urbana e/o viaria dei Comuni, per gli aspetti di proprio interesse

3. Le parti si danno atto che il Disciplinare Tecnico, integrerà l'articolato della presente convenzione in tempo utile per la prima implementazione del sistema tariffario di cui al DM 1° agosto 1996 o sue modifiche e integrazioni di emanazione statale o regionale, potendosi dare corso alla definizione di un *Disciplinare Tecnico provvisorio*, in attesa di quello definitivo.

4. Il Gestore affidatario del Servizio per il sottoambito SORGEA s.r.l. si impegna pertanto a partecipare ad un apposito Gruppo di Lavoro, per la redazione di detto Disciplinare Tecnico, che sarà costituito dalle Agenzie

d'Ambito di Modena e di Bologna con partecipazione dei Gestori dell'intero ambito territoriale e di rappresentanti tecnici dei Comuni interessati.

5. Nelle more della compiuta definizione e dell'approvazione del Disciplinare Tecnico definitivo, il Gestore è comunque tenuto:

- a dare corso alle obbligazioni e prescrizioni immediatamente eseguibili contenute nell'articolato della presente convenzione, del Disciplinare che in schema viene allegato alla presente convenzione e/o del *Disciplinare Tecnico provvisorio*;
- a rispettare gli standard, i livelli prestazionali e le condizioni di erogazione del servizio garantiti da precedenti contratti in essere col medesimo Gestore - o con altro soggetto imprenditoriale in precedenza affidatario del servizio o di suoi segmenti, - ovvero da ciascun Comune già titolare, fino al subentro del Gestore, di gestioni superate;
- a osservare comunque immediatamente i parametri minimi di qualità dei servizi presenti nei Contratti, nelle Carte Servizio, nei Regolamenti e nei Disciplinari in vigore al momento della stipula della presente convenzione, tendendo progressivamente agli standards prescritti delle disposizioni legislative di settore e dal D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche";



- a comunicare all'Agenzia le eventuali situazioni di criticità, per le gestioni di nuova acquisizione, nel termine di 60 giorni dal subentro, unitamente all'invio di un programma di adeguamento a dette prescrizioni, con l'indicazione dei tempi e dei modi e delle condizioni di allineamento, che una volta approvato dall'Agenzia, integrerà il Disciplinare Tecnico definitivo.

#### **Art. 21 (Piano annuale delle attività e degli interventi)**

1. Il Piano annuale delle attività e degli interventi è un documento tecnico finanziario, attuativo del Piano di prima attivazione e del Disciplinare Tecnico, a contenuto eminentemente operativo, che articola anno per anno e per ciascun comune, ovvero per gruppi omogenei di comuni, - sia il Programma degli interventi e degli investimenti esposto dal Piano d'ambito o come eventualmente successivamente aggiornato, che gli obiettivi, le attività gli adempimenti e i costi connessi alla gestione del servizio, definendo anno per anno indicatori, standard, quantità previsionali, da confrontare, dopo il primo anno, con gli analoghi elementi rilevati a consuntivo.

2. Il Piano annuale delle attività e degli interventi evidenzia:

- gli scostamenti qualitativi quantitativi e finanziari rilevati rispetto agli obiettivi e ai dati previsionali per l'anno precedente;

• lo stato di attuazione del Piano d'Ambito e il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali e degli standard di servizio;

• i dati tecnici ed economico finanziari caratteristici delle gestioni operate nell'anno precedente a confronto con quelli previsti per l'esercizio di competenza;

• Gli elementi per il calcolo della tariffa di riferimento

3. Il piano annuale è approvato dall'Assemblea dell'Agenzia dopo concertazione col Gestore e dopo aver riverificato la domanda di servizi coi Comuni del sottoambito.

4. La mancata approvazione del Piano annuale delle attività e degli interventi impedisce l'adozione di incrementi tariffari diversi da quelli eventualmente derivanti dall'applicazione di indici inflativi.

**Art. 22 (Utilizzo dei beni e degli impianti ottenuti in uso per l'esercizio di altre attività)**

1. Nel caso in cui il Gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l'utilizzazione, anche parziale, di reti od impianti connessi con il Servizio idrico integrato, per l'erogazione di servizi e prestazioni in regime di mercato, - con particolare riferimento all'impiego degli impianti di depurazione per smaltimento di reflui liquidi non conferiti tramite condotta e di fanghi diversi da quelli generati dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del sottoambito di propria pertinenza - diversi dalle

acque reflue urbane, - dovrà ottenere specifica autorizzazione dalle autorità competenti, sentito il parere dell'Agenzia, nel caso in cui l'attività richiesta sia disciplinata dalla normativa vigente nazionale e regionale in materia.

2. Per le attività non già svolte in virtù di contratti già in essere tra Gestore e Comune, le parti si danno atto che:

- gli introiti derivanti da tali attività saranno ripartiti tra il Comune e il Gestore mediante la stipula di un apposito accordo che regolamenti l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione del servizio idrico integrato e che stabilisca i criteri di ripartizione degli utili;
- che l'Agenzia dovrà condividere i termini di tale accordo;
- che gli utili a favore del Gestore saranno utilizzati anche per contenere la pressione tariffaria;

3. E' esclusa dal campo di applicazione del presente articolo l'attività di trattamento di acque reflue urbane a fini di riutilizzo, disciplinata dal D.M. 12 giugno 2003 n. 185 "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, in attuazione dell'art. 26 c. 2 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152".

**CAPO III - TRASFERIMENTO DI OPERE, IMPIANTI, PASSIVITÀ E**

## PERSONALE

### Art. 23 (Gestione delle dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio del servizio e attivazione del regime concessorio)

1. Fermo restando che la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio del servizio non può essere disgiunta da quella di erogazione dello stesso, le parti si danno atto che in attesa del perfezionamento dell'atto concessorio, il Gestore è costituito consegnatario dell'intero compendio di beni, impianti reti ed opere funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato nel sottoambito assegnato, così come definito nel disciplinare tecnico.

2. Le parti si danno atto che alla consegna materiale dei beni afferenti alle gestioni fatte confluire provvederanno i Comuni e/o le Società proprietarie, salvo che i beni stessi non siano stati affidati provvisoriamente all'Agenzia, che in tale ipotesi si sostituirà ai soggetti proprietari negli adempimenti afferenti alla consegna.

3. Le parti si danno atto che il regime di concessione potrà essere attivato per fasi successive, con riferimento ai tempi necessari per l'integrazione in un unico catasto georeferenziato dei beni, delle reti, degli impianti e delle opere già in disponibilità del Gestore, e di quelli afferenti alle gestioni superate, di cui è stata disposta la confluenza

nel sottoambito di cui alla presente convenzione.

4. Le parti si danno atto che la predisposizione, il completamento e l'omogeneizzazione del suddetto censimento costituiscono onere del Gestore, da perfezionarsi entro il 30.06.2006.

**Art. 24 (Consegna delle opere, impianti, canalizzazioni e materiali)**

1. Il Gestore dà atto di disporre, fin da epoca antecedente alla presente convenzione, di quota parte dei beni funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato nel sottoambito, in corrispondenza delle gestioni già precedentemente esercitate, il cui Inventario verrà predisposto dallo stesso entro un mese dalla sottoscrizione della presente convenzione, sottoscritto da entrambe le parti, e posto agli atti dell'Agenzia.

2. Il completamento dell'inventario interverrà nei tempi stabiliti dall'art. 23 c.4, e in esso sarà specificato lo stato di adeguamento degli impianti alle normative tecniche di settore, che verrà perseguito nei tempi e nei modi specificati dalla strumentazione pianificatoria.

3. Il censimento definitivo sarà successivamente recepito in sostituzione del citato inventario di cui al comma 1 e assumerà valore di consistenza per tutti gli effetti di legge, nelle condizioni di fatto e di diritto in cui i beni stessi si troveranno al momento dell'inventariazione o si

trovavano, in quanto già nella disponibilità del Gestore,  
all'atto della sottoscrizione della presente convenzione

4. Il Gestore dichiara altresì che nell'arco temporale  
intercorrente tra l'approvazione del Piano di prima  
attivazione del servizio idrico integrato e la sottoscrizione  
della presente convenzione ha preso cognizione dei luoghi e  
dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni  
particolari in cui si trova il servizio.

5. Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni  
preesistenti le provviste e i materiali vari di magazzino  
destinati al funzionamento del servizio, inclusi i contatori  
nuovi non ancora posti in opera, a valore concordato o, in  
difetto di accordo, quello risultante da apposita perizia.

6. Il Gestore corrisponderà il valore di tali beni entro 12  
mesi dall'entrata in vigore della Convenzione.

7. Le opere attinenti al servizio eventualmente realizzate  
direttamente dagli Enti Locali o dalle Società delle reti,  
previa convenzione con il Gestore, verranno affidate al  
Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il  
servizio alle condizioni stabilite in uno specifico accordo.

**Art. 25 (Eventuali passività pregresse ed altre condizioni  
finanziarie)**

1. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative  
ai servizi oggetto della presente convenzione, ivi compresi  
gli oneri relativi all'ammortamento dei mutui, che non sono

compresi nella disposizione di cui all'articolo precedente, sono trasferiti al Gestore, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della legge n. 36/94, previo accordo col medesimo, relativamente alla stima e all'entità degli oneri da corrispondere, sollevando, in tal modo, gli Enti Locali dal pagamento degli stessi; tali passività verranno indicate in apposito elenco, sottoscritto da entrambe le parti, da porre agli atti dell'Agenzia e dovranno essere ricompresi nei costi da coprire dalla tariffa applicata nei singoli Comuni.

2. Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che riservi ad un eventuale altro gestore individuato dall'Agenzia, la facoltà di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione della Convenzione.

#### **Art. 26 (Assunzione di personale)**

1. Per il trasferimento del personale già impiegato nell'erogazione del servizio idrico integrato nelle gestioni fatte confluire le parti si danno atto che:

- il Gestore, ai sensi del comma 3° dell'art. 12 della legge n. 36/94, si impegna ad assumere il personale individuato nominativamente, con indicazione delle relative attribuzioni, nell'elenco nominativo da porre agli atti dell'Agenzia entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- il Gestore è tenuto ad assumere solo ed esclusivamente il

personale la cui funzione prevalente, antecedentemente alla stipula della presente convenzione, è riconducibile ad attività legate al Servizio Idrico integrato.

2. Al trasferimento di personale si applica l'art. 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni nonché quanto stabilito dall'art. 25 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 25 della L.R. n. 1/2003.

#### **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TARIFFAZIONE**

##### **Art. 27 (Modalità di copertura dei costi del servizio idrico integrato)**

Il reperimento delle risorse finanziarie per la copertura dei costi di erogazione del servizio idrico integrato previsti dalle vigenti normative in materia di determinazioni tariffarie e di realizzazione dei connessi interventi in conto investimento, al netto degli ammortamenti di beni realizzati dai Comuni, interviene attraverso:

- il gettito del sistema tariffario;
- i contributi a cofinanziamento erogati dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
- contributi a cofinanziamento totale o parziale da parte di privati;
- il finanziamento diretto di interventi di proprio specifico interesse da parte degli enti locali



dell'Agenzia, anche nelle forme dell'autofinanziamento e della realizzazione in proprio, ai sensi dell'art. 16 della L. 36/94;

- qualunque altra forma di finanziamento eventualmente deliberata dall'Agenzia.

#### **Art. 28 (Tariffa del servizio)**

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.

2. Le parti concordano che in relazione alle esigenze di approfondimento sullo stato degli impianti e delle reti e delle priorità di azioni ed interventi all'atto della prima attivazione del servizio idrico integrato, l'implementazione del sistema tariffario di cui al DM 1° agosto 1996 e successive modifiche e integrazioni di iniziativa statale o regionale interverrà a far tempo dal 1° gennaio 2005.

3. Le parti danno atto che fino alla stipula della presente convenzione l'applicazione delle tariffe avviene sulla base delle Deliberazioni annualmente adottate dal CIPE per la disciplina transitoria del regime tariffario, evidenziando che la Deliberazione relativa al 2004 riguarda l'arco temporale 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004.

4. Il sistema tariffario derivante dall'applicazione del metodo normalizzato comprensivo dei connessi criteri di modulazione ai fini dell'individuazione della tariffa di riferimento sarà pertanto approvato dall'Agenzia nelle forme

e nei modi previsti dal suo ordinamento, e ferma restando la decorrenza dalla data di stipula della presente, integrerà le disposizioni della Convenzione a partire dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

**Art. 29 (Revisioni e adeguamenti tariffari)**

1. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano.

2. L'Agenzia provvede annualmente/periodicamente alla revisione ed all'aggiornamento della tariffa. A tal fine acquisisce dai Gestori, nei modi e nei tempi stabiliti dal Disciplinare Tecnico gli elementi di conoscenza necessari.

3. Le parti si danno atto che attraverso il meccanismo delle revisioni tariffarie l'Agenzia perseguirà criteri di perequazione e di progressiva omogeneizzazione della pressione tariffaria, sul territorio dell'Ambito, tenuto conto delle condizioni di erogazione del servizio e delle specificità dei diversi contesti.

4. Una volta attivate sulla base delle disposizioni del Piano di Tutela delle Acque da approvarsi ad opera della Regione Emilia Romagna, le competenze poste in capo all'Agenzia ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 152/99 relative alla definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili, la medesima provvederà a valutarne i costi di gestione, sulla base di elementi forniti dai Gestori, dandosi

atto le parti che detti costi dovranno trovare anch'essi copertura attraverso il gettito della tariffazione.

**Art. 30 (Varianti al programma degli interventi di cui al piano di prima attivazione del SII)**

1. L'Agenzia si riserva il diritto di variare il programma degli interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l'Agenzia comunica al Gestore la proposta di variante, concordando con esso le conseguenti correzioni al piano economico-finanziario e alle tariffe nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Agenzia concorda anche con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

2. Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si ricorrerà al collegio arbitrale di cui al successivo art. 42.

3. Il Gestore ha il diritto di apportare varianti ai moduli organizzativi per l'erogazione del servizio, purché ciò non infici il raggiungimento degli standard fissati dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi, senza che ciò comporti giustificazione per eventuali richieste di variazione tariffaria.

4. Anche il Gestore può presentare all'Agenzia domanda di variante al programma degli interventi per ottemperare a

nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul piano economico-finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.

5. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Agenzia, la quale si riserva di concertare la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio arbitrale di cui all'art. 42.

6. Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise in sede di revisione della tariffa. Qualora dette varianti non comportino aumenti tariffari l'Agenzia è tenuta a pronunciarsi entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte della Agenzia equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per sei mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di

giudizio da parte della Agenzia.

7. Nel caso in cui la Agenzia accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente comma 2.

#### **CAPO V - CONTROLLO**

##### **Art. 31 (Controllo da parte dell'Agenzia)**

1. L'Agenzia, per conto dei comuni soci, controlla il servizio e le attività del Gestore al fine di:

- assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato;
- verificare e monitorare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano di Ambito;
- verificare la conformità al piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto dall'art. 113, comma 1, lett. b) della L.R. n. 3/1999 e, per quanto di propria competenza, del Piano di Tutela delle Acque di cui all'art. 41 del D. Lgs. 152/99;
- valutare e monitorare l'andamento economico-finanziario della gestione;
- farsi garante nei confronti della cittadinanza dell'equità della pressione tariffaria in relazione alla qualità e al volume dei servizi erogati;

- definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano di ambito.

2. Per la realizzazione di quanto sopra, il Gestore si obbliga:

- a fornire gli elementi di rendicontazione richiesti dall'Agenzia nei formati, nei modi e nei tempi indicati dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi;
- a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di soggetti abilitati.

3. Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.

4. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto impegnandosi ad osservare le direttive e prescrizioni, concordate in sede di tavolo di coordinamento dei Gestori, prescrizioni che il Gestore con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad accettare integralmente.

5. Il Gestore consente l'effettuazione, alla Agenzia, alla Regione Emilia Romagna e agli altri organismi competenti ai sensi di legge, tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o

necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto della presente convenzione. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuati in ogni momento con preavviso scritto di almeno 10 gg. salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza.

6. Per agevolare l'esercizio dei controlli ed il confronto tra le gestioni e i moduli organizzativi, i Gestori operanti nell'ATO n. 4 si impegnano a concordare le modalità di omogeneizzazione delle proprie contabilità analitiche industriali e dei propri centri di costo attraverso il Tavolo dei gestori.

#### **Art. 32 (Comunicazione dati sul servizio)**

1. Il Gestore è tenuto a fornire all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione del piano di investimenti nei tempi e con le modalità richieste dall'Agenzia stessa, anche la fine di consentire all'Osservatorio regionale sui servizi idrici e gestione rifiuti urbani istituito ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 25/99 come modificato dall'art. 23 comma 2 della L. R. 1/2003, l'accesso ai dati per lo svolgimento delle proprie funzioni.

2. I dati tecnici, economici e gestionali verranno resi disponibili anche in forma disaggregata per Comune e singolo servizio prestato, scorporando tutto ciò che non attiene al

Servizio Idrico Integrato. Per le elaborazioni tariffarie, il Gestore è altresì tenuto a fornire i dati disaggregati anche per singola fase del servizio.

3. Il Gestore è tenuto inoltre a inviare d'ufficio all'Agenzia copia di tutti i dati, le informazioni, i questionari e le rendicontazioni riguardanti il servizio idrico integrato, anche di natura statistica, fornite a Ministeri, Regione, Sistema camerale e ad Enti e Istituti di ricerca, anche senza che l'Agenzia ne faccia espressa richiesta.

4. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, l'Agenzia applicherà le penalizzazioni previste nell'art. 39 della presente Convenzione, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del contratto di cui all'art. 11, nell'ipotesi di reiterate inadempienze gravi.

5. Tutti i dati e le informazioni devono essere resi disponibili all'Agenzia su supporto informatico in modo da poter essere immediatamente trasposto nei data base e nel sistema informativo gestito dall'Agenzia.

6. L'Agenzia si adopererà al fine di divenire collettore dei dati relativi al servizio oggetto della presente convenzione verso tutti i soggetti interessati, al fine di concentrare le richieste ed agevolare il lavoro del Gestore.

**Art. 33 (Servizio di controllo territoriale e analisi per i controlli di qualità)**



1. Le parti si danno atto che

- il Gestore persegue le finalità di cui all'art. 26 della L. 36/94, all'art. 49 del D. Lgs. 152/99 e agli artt. 5, 7 e 10 del D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità illustrate nel Disciplinare Tecnico;
- che l'Agenzia ha facoltà di verificare l'effettiva esecuzione dei controlli con le modalità e le cadenze asseverate.

#### **CAPO VI - (REGIME FISCALE)**

##### **Art. 34 (Imposte, tasse, canoni)**

1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del RD 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni.

#### **CAPO VII - (ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE)**

##### **Art. 35 (Divieto di subconcessione)**

1. È fatto divieto al Gestore di cedere o subconcedere anche parzialmente il servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte della Agenzia delle garanzie prestate dal Gestore.

2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva

responsabilità del risultato, potrà avvalersi per la esecuzione di singole attività strumentali all'erogazione del servizio idrico integrato, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture, tale prescrizione applicandosi anche nell'eventuale ipotesi di gestione del servizio a mezzo di Società Operative Territoriali.

**Art. 36 (Restituzione delle opere e canalizzazioni)**

1. Alla scadenza della presente convenzione, o in caso di risoluzione della stessa tutte i beni, le opere e le attrezzature affidate in gestione inizialmente dall'Agenzia al Gestore e quelle successivamente realizzate a spese della Agenzia o dagli Enti locali e parimenti affidate al Gestore devono essere restituite gratuitamente all'Agenzia e/o ai Comuni titolari in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11 comma 2° lett. h) della legge n. 36/94, fatti salvi i preesistenti affidamenti e concessioni che a tale data mantenessero validità ai sensi della normativa vigente.

2. Le installazioni, opere e canalizzazioni finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, ove non completamente ammortizzate saranno parimenti devolute all'Agenzia o per essa ai singoli comuni consorziati, fermo

restando che in tale ipotesi sarà dovuta a favore del Gestore la corresponsione del loro valore residuo calcolato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

3. Il pagamento avrà luogo entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza dell'affidamento, o comunque di cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore.

4. L'Agenzia a tal fine prevedrà l'obbligo per il nuovo Gestore di provvedere al pagamento, entro tre mesi dall'affidamento del servizio, del valore dei beni non ammortizzati al Gestore precedente ai sensi del presente articolo; sarà, altresì, cura dell'Agenzia ottenere garanzie per i pagamenti degli impianti e il rispetto dei tempi.

#### **CAPO VIII - (GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO)**

##### **Art. 37 (Cauzione e copertura assicurativa del Gestore)**

1. Si dà atto che il Gestore ha costituito un deposito cauzionale di € 20.000 mediante fideiussione a favore dell'Agenzia di Ambito di Modena prestata da Istituto autorizzato con modalità "a prima richiesta" per un importo indicativamente pari al 0.5%(cinque per mille) dei ricavi annui di esercizio previsti con le modalità e alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche. Tale percentuale non potrà essere inferiore alla media delle garanzie analoghe già in essere a favori dei Comuni dell'Ambito, rivalutata sull'intero Ambito.

2. Si dà atto, altresì, che le modalità di utilizzo del

suddetto deposito cauzionale da parte dell'Agenzia di Bologna avverrà attraverso comunicazione all'Agenzia di Ambito di Modena.

3. Da detta cauzione la Agenzia potrà prelevare l'ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Gestore per inadempienze agli obblighi da esso assunti con il presente atto e previste nella presente Convenzione e nel Disciplinare tecnico.

4. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 giorni dalla comunicazione scritta della Agenzia pena la risoluzione della Convenzione dopo un mese di messa in mora senza esito.

5. Il Gestore è autorizzato ad ottenere lo svincolo delle polizze fideiussorie eventualmente prestate a favore dei Comuni a garanzia dei servizi oggetto della presente convenzione.

6. Le parti danno atto che il Gestore dispone di adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti da danni causati a terzi, ai comuni soci e all'Agenzia in relazione alla prestazione dei servizi già erogati, e dei beni reti impianti già in propria disponibilità, che si impegna ad integrare in conformità alla riconfigurazione del servizio ai sensi della presente convenzione e al nuovo compendio di opere e impianti entrato nella propria disponibilità, nel termine di giorni 30 dalla sottoscrizione della convenzione

stessa. Il Gestore dichiara che la copertura assicurativa in propria disponibilità all'atto della sottoscrizione della presente convenzione è costituita da:

polizza responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro stipulata con UNIPOL ASSICURAZIONI Agenzia di Modena n.2651/65/38422862 con scadenza 31.12.2005 per i seguenti importi:

RCT: 2.582.284,50 euro per sinistro; 2.582.284,50 euro per persona; 2.582.284,50 euro per danni a cose;

RCO: 2.582.284,50 euro per sinistro; 2.582.284,50 euro per persona.

#### **Art. 38 (Penalizzazioni)**

1. Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni:

a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti, senza adeguate giustificazioni e motivazioni;

b) in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di prodotto e di servizi senza adeguate giustificazioni e motivazioni;

c) in caso di mancata comunicazione dei dati tecnici ed economico-finanziari alle scadenze e nei formati previsti dal Disciplinare tecnico e dal Piano annuale delle attività e degli interventi;

d) in caso di inerzia nei confronti di segnalazioni operate dall'Agenzia circa carenze e disfunzioni nelle modalità di

erogazione dei servizi, decorso inutilmente anche il termine fissato con apposita diffida, notificata dopo lo spirare del termine per adempiere fissato dalla prima segnalazione;

e) in caso di mancati e o ritardati pagamenti per conto dell'Agenzia.

2. Le penalizzazioni applicabili con riferimento a ciascuna area ed a ciascun fattore di qualità sono contenute nel Disciplinare Tecnico.

#### **Art. 39 (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)**

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, senza che ricorrano riconosciute circostanze eccezionali, l'Agenzia potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

2. L'Agenzia potrà sostituire il Gestore anche nell'ipotesi di variante al programma degli investimenti per la realizzazione degli interventi in variante in esso contemplati, cui il Gestore non dia seguito per sua esclusiva responsabilità.

3. Ove il Gestore non rispetti i tempi minimi di intervento previsti dal Disciplinare Tecnico e dal Piano annuale delle

attività e degli interventi, senza giustificato motivo, l'Agenzia di Ambito ha facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari, nei termini previsti dalla messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al Gestore senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria.

4. La sostituzione del Gestore nei casi previsti dai commi che precedono, deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale la Agenzia contesterà al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

#### **Art. 40 (Elezione di domicilio)**

1. L'Agenzia elegge il proprio domicilio presso la propria sede, sita in via S. Donato 82- Bologna (BO).

2. Il Gestore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, sita in Piazza G. Verdi, 6 - Finale Emilia (MO).

3. Ogni variazione del domicilio andrà tempestivamente comunicata alla controparte.

#### **Art. 41 (Clausola compromissoria)**

1. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione - anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all'esercizio della gestione - saranno risolte a mezzo di un collegio di tre arbitri da nominarsi uno da ciascuna delle parti ed il terzo

di comune accordo fra essi, o in difetto di tale accordo, dal  
Presidente del Tribunale competente per territorio, su  
ricorso della parte più diligente, previo avviso all'altra.

2. Il giudizio del Collegio Arbitrale sarà rituale e secondo  
diritto, dando applicazione alla procedura stabilita dagli  
artt. 806 e segg. c.p.c.

## **CAPO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 42 (Disciplinare Tecnico provvisorio)**

1. In sede di prima immissione del Gestore nell'assegnazione  
del servizio idrico integrato ai sensi del Piano di prima  
attivazione, l'Agenzia può riconoscere valore e funzione di  
Disciplinare Tecnico provvisorio ad atti contrattuali di  
analoga valenza sottoscritti prima dell'affidamento da Comuni  
o gruppi di Comuni del sottoambito, prorogandone la validità  
fino all'adozione del Disciplinare Tecnico definitivo, ed  
estendendone l'efficacia anche alle gestioni confluite.

### **Art. 43 (Carta del Servizio)**

1. Le parti si danno atto che ai sensi dell'art. 23 della LR  
25/99 l'Agenzia ha elaborato, assicurando la partecipazione  
dei Comitati consultivi degli utenti, gli schemi di  
riferimento delle Carte di servizio pubblico relative ai  
Servizi idrici, con indicazione degli standard dei singoli  
servizi, nonché dei diritti e degli obblighi degli utenti, da  
redigersi in conformità ai principi contenuti nelle direttive  
del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e



29 aprile 1999 e comunque agli atti previsti all'art. 11, comma 2 della legge 30 luglio 1999, n. 286, nonché agli indirizzi emanati dall'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani.

2. Lo schema richiamato, già presentato al Gestore, dovrà essere valutato di comune accordo con l'Agenzia d'Ambito di Modena. Nelle more di tale adempimento, da perfezionarsi entro il corrente anno 2005, col concorso dei Gestori affidatari dei servizi nei sottoambiti individuati dal Piano di Prima attivazione e del Comitato Consultivo degli Utenti dell'ATO di Modena, trova provvisoria applicazione la Carta dei Servizi assunta dal Gestore.

3. Le parti concordano sull'opportunità di dare corso a periodiche verifiche della Carta stessa e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.

4. Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l'Agenzia d'ambito ed il Gestore.

#### **Art. 44 (Regolamenti di servizio)**

1. Le parti danno atto che gli indirizzi regionali prevedono l'adozione di un Regolamento tipo del Servizio Idrico integrato da adottarsi a cura dell'Agenzia. L'Agenzia ha elaborato tale documento, già presentato al Gestore, che dovrà essere valutato di comune accordo con l'Agenzia d'Ambito di Modena.

2. Il Gestore del Servizio per il sottoambito SORGEA s.r.l. si impegna pertanto a partecipare ad un apposito Gruppo di Lavoro che sarà costituito dall'Agenzia d'Ambito di Modena con partecipazione dei Gestori dell'intero ambito territoriale e di rappresentanti tecnici dei Comuni; a tale gruppo di lavoro parteciperà anche l'Agenzi d'Ambito di Bologna, che porterà quale contributo il Documento da essa elaborato.

3. Nelle more di tale adempimento, cui l'Agenzia si impegna a dare corso entro il 31 dicembre 2005, trovano provvisoria applicazione i regolamenti assunti dai singoli Gestori, e/o per quanto riguarda il servizio di fognatura e la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura, i Regolamenti approvati dai Comuni ai sensi della LR 7/83 e successive modifiche e integrazioni, o i loro adeguamenti intervenuti in esecuzione delle disposizioni del D. Lgs. 152/99 e delle norme attuative emanate dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D. Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"

**Art. 45 (Disciplina delle Aree di salvaguardia delle captazioni)**

1. Le parti danno atto che il concreto esercizio delle

funzioni e competenze attribuite alle Agenzie d'Ambito in materia di aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili, è subordinato all'adozione di una normativa intermedia di livello regionale, attuativa dell'Accordo 22 dicembre 2002 "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152" assunto in sede di Conferenza Stato Regioni, dandosi atto le parti che la Regione Emilia Romagna ha demandato la definizione di dette disposizioni alle norme del Piano di Tutela delle Acque di cui all'art. 41 del D. Lgs. 152/99 il cui iter procedimentale risulta in corso all'atto delle statuizioni di cui alla presente convenzione.

2. Le parti danno atto:

- che le competenze dell'Agenzia riguardano la proposizione delle aree di salvaguardia alla Regione Emilia Romagna, ivi compresa l'effettuazione dei relativi studi propedeutici con ricorso ai criteri cronologico e idrogeologico, e la determinazione dei costi per la gestione delle stesse, comprensivi degli effetti dei vincoli imposti sul libero esercizio delle attività e delle modificazioni antropiche, da inserire tra i fattori produttivi di costo ai fini della definizione della tariffa di riferimento di cui al DM 1° agosto 1996;

- che una volta immessa nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia darà corso all'esecuzione degli studi propedeutici alla definizione dei perimetri delle aree di salvaguardia delle captazioni utilizzate dal Gestore per l'erogazione del servizio idrico integrato, che saranno attuati a cura dell'Agenzia e a spese del Gestore, mentre sarà integrale onere del Gestore la costituzione dei corrispondenti sistemi di protezione dinamica e il costante monitoraggio della qualità delle acque da tutelare;
- che di comune accordo tra Agenzia e Gestore saranno definiti i costi di gestione delle aree di salvaguardia ai fini del loro recepimento nel sistema tariffario.
- che i provvedimenti di tutela in essere relativi ai sistemi di captazione attualmente in esercizio nei vari sottoambiti sono stati comunicati con documenti agli atti dell'Agenzia

**Art. 46 (Provvisa finanziaria per la parziale copertura dei costi di mantenimento dell'Agenzia)**

1. Le parti si danno atto che la provvista finanziaria a parziale copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia, di cui all'art. 8 c. 1 della LR 25/99, per la quota corrispondente alle spese per le attività e funzioni concernenti l'organizzazione, la pianificazione, la regolazione ed il controllo del servizio idrico integrato è

comunque dovuta dal Gestore a far tempo dall'immissione nella gestione del Servizio.

**Art. 46 bis (Spese contrattuali)**

1. Le spese conseguenti al presente atto di qualsiasi natura e specie, in atto esistenti e da gravare in avvenire resteranno a totale carico del Gestore.

Bologna, 7 Luglio 2005

Approvato, letto, sottoscritto:

per l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna

ATO5

La Presidente

Beatrice Draghetti

per SORGEA s.r.l.

Il Presidente

Novello Lodi

**SORGEA S.r.l.**  
IL PRESIDENTE